

## MUNICIPIO DI LEGGIA

### Disposizioni in caso di nevicate o gelo

#### Il Municipio di Leggia emana i seguenti ordini:

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio dello spazzaneve sulla pubblica via davanti agli stabili ed accessi alle proprietà private, deve essere eseguito dai proprietari.
2. La neve raccolta dalle strade, dalle piazze e dai posteggi, dove non sarà possibile sgomberarla altrove, verrà depositata sui terreni di proprietà privata, avendo cura di non causare intralcio o danno.
3. E' vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ordinatamente ammassata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.
4. Durante le nevicate, o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, l'utente deve essere reperibile in qualsiasi momento per lo spostamento del veicolo, onde permettere una regolare rimozione della neve dai posteggi pubblici e ai margini della strada. Eventuali danni provocati agli autoveicoli dal passaggio dello spazzaneve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli, non saranno riconosciuti e pertanto non verranno risarciti.  
Il Municipio ha facoltà di far rimuovere i veicoli posteggiati in modo non conforme, addebitando le spese di trasporto ai proprietari degli stessi.
5. Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze pubbliche, di tegole portaneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve e lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e ghiaccio dai tetti dei loro stabili.
6. Durante la stagione invernale è vietata la circolazione di autocarri, rimorchi ecc. con materiale che provoca caduta di liquidi sulle strade. E' vietato lavare marciapiedi, strade, scalini ecc. come pure autoveicoli in vicinanza o sulle strade per evitare gelo al fondo stradale, salvo nei momenti in cui è sicuramente escluso ogni pericolo di gelo.
7. I proprietari devono tagliare i rami e le piante che sporgono dal confine privato. In caso di inosservanza vengono tagliati dagli addetti al servizio e il Comune declina la responsabilità per eventuali danni alle piante.
8. Le cinte e i cancelli privati dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi di sgombero; caso contrario si declina ogni responsabilità per eventuali danni.
9. Si avvertono i genitori e i ragazzi che è severamente proibito sdrucciolarsi sul campo stradale.
10. Il Municipio declina ogni responsabilità per lo slittamento o la caduta di persone a seguito di ghiaccio o neve sulle strade.
11. Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

#### MUNICIPIO DI LEGGIA

Il sindaco: M. Piccamiglio      la segretaria: M. Lafranchi

